

## **DELIBERAZIONE N. 3**

### **SEDUTA CONSILIARE DEL 12 MARZO 2019**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 12 marzo 2019,*

*premesse che:*

- *è nota la situazione di gravissimo disagio in cui versano gli avvocati a seguito dei ripetuti trasferimenti degli Uffici Giudiziari Penali che non permettono ancora lo svolgimento regolare dei processi, atteso che molti di essi devono essere oggetto di rinvio senza alcuna attività effettiva;*
- *tale situazione riduce il numero delle udienze valide ai fini della istanza di iscrizione e/o permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio;*
- *è altresì nota la frammentazione degli uffici giudiziari in ben otto sedi, peraltro sparse anche nella provincia e a distanza di decine di chilometri le une dalle altre;*
- *ciò comporta estrema difficoltà nella partecipazione agli eventi formativi che si tengono in via quasi esclusiva nella sede di piazza De Nicola né possono tenersi presso altre sedi per carenza di spazi.*

*Tanto premesso,*

#### **CHIEDE**

*al Consiglio Nazionale Forense di adottare ogni più utile ed opportuna iniziativa a tutela del Foro barese volta ad esonerare:*

- *i difensori di ufficio dall'obbligo di presentazione dell'istanza di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio anche per l'anno 2019;*
- *gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bari dall'obbligo formativo per l'anno 2019, come peraltro già avvenuto per l'anno 2018 con delibera CNF n. 441/2018.*

*Il Consiglio confida nell'accoglimento della richiesta facendo appello al sostegno ed alla solidarietà già espressa dalle istituzioni forensi fin dall'inizio di questa incresciosa situazione.*

*Si trasmetta per conoscenza ai Consiglieri Nazionali Forensi del Distretto di Bari, all'Organismo Congressuale Forense ed alla Camera Penale.*

## **DELIBERAZIONE N. 4**

### **SEDUTA CONSILIARE DEL 12 MARZO 2019**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 12 marzo 2019,*

*premesse che:*

- *è nota la situazione di gravissimo disagio in cui versano gli avvocati a seguito dei ripetuti traslochi degli Uffici Giudiziari Penali che non permettono ancora lo svolgimento regolare dei processi, atteso che molti di essi devono essere oggetto di rinvio senza alcuna attività effettiva, nonché la frammentazione in otto sedi giudiziarie;*
- *tale situazione si ripercuote inevitabilmente sui praticanti avvocati impossibilitati a svolgere il tirocinio professionale con assiduità, non potendo garantire la partecipazione ad un minimo di 20 udienze a semestre con esclusione di quelle di mero rinvio, così come previsto dal regolamento per lo svolgimento del tirocinio forense adottato da questo Consiglio dell'Ordine.*

*Tanto premesso,*

#### **DELIBERA**

*Che, su motivata e circostanziata istanza del praticante, saranno valutate le difficoltà emerse ai fini dell'esonero anche parziale dal numero di udienze richieste dal Regolamento sulla pratica Forense.*

*Si comunichi agli iscritti al Registro dei praticanti Avvocati..*

## **DELIBERAZIONE N. 5**

### **SEDUTA CONSILIARE DEL 12 MARZO 2019**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 12 marzo 2019,*

*considerato:*

*- che, di recente, sono pervenute all'attenzione di questo Consiglio segnalazioni in ordine a liquidazioni eseguite dall'Ufficio del Giudice di Pace di Bari in favore di difensori delle parti ammesse al gratuito patrocinio a spese dello stato in procedimenti penali e di difensori di ufficio, non conformi al dettato normativo;*

*ritenuto:*

*- che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 82, 106 bis e 116 del DPR 115/02, il compenso massimo spettante ai suddetti difensori, non può essere superiore ai valori medi dei parametri vigenti (D.M. 55/14 come integrato dal D.M. 37/18), ridotti di 1/3;*

*- che, per quanto attiene la determinazione del compenso minimo, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, il giudice deve tener conto dei valori medi indicati nelle tabelle, che possono essere diminuiti fino al 50 per cento in considerazione delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate;*

*- che la inderogabilità dei minimi tariffari stabiliti dal DM n. 55 del 2014, già affermata dalla Corte di Giustizia Europea (sentenza 8/12/2016), è stata ulteriormente ribadita dalla Suprema Corte di Cassazione, con la dichiarazione di illegittimità delle liquidazioni giudiziali inferiori ai detti minimi in quanto lesive del decoro professionale (cfr. Ordinanze n. 24492 del 2016; n. 30286 del 2017, n. 1018 del 2018 e n. 21487 del 2018);*

*- che, l'art. 2, co. 2 della legge n. 247/2012, attribuisce all'Avvocato la funzione "di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti" e che detta previsione, è di tale oggettiva intensità e rilevanza, da poter essere ricondotta all'inalienabile diritto alla difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione;*

*- che, il doveroso rispetto dei principi di dignità e decoro nell'esercizio della professione forense - consacrati dall'art. 3, co. 2, della L.P. e dall'art. 9 del c.d.f. – tengono conto sia "del rilievo sociale della difesa" che del "rispetto dei principi della diretta e leale concorrenza";*

**INVITA**

*il Coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Bari ad adoperarsi, per quanto di sua competenza, affinché i magistrati del proprio ufficio emettano decreti di liquidazione in conformità ai principi stabiliti dalla vigente normativa, evitando la liquidazione di compensi inferiori a quelli minimi previsti dal D.M. n. 55 del 2014.*

*Si comunichi al Presidente del Tribunale, al magistrato delegato ai Giudice di Pace.*

## **DELIBERAZIONE N. 6**

### **SEDUTA CONSILIARE DEL 12 MARZO 2019**

Con sentenza n. 3709/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto:

*“Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”;*

Il Centro Studi Processo Telematico, con comunicato del 4 marzo 2019 pervenuto a questo Consiglio in data 5 marzo 2019 e pubblicato al seguente link: [https://www.cspt.pro/pct/comunicato-del-4-marzo-2019/?fbclid=IwAR1lfCl1Vi4swenz34wnSfW8n5HV-pGCqo0Zj2E1l\\_MGZAAdVRbQOP1cQGc](https://www.cspt.pro/pct/comunicato-del-4-marzo-2019/?fbclid=IwAR1lfCl1Vi4swenz34wnSfW8n5HV-pGCqo0Zj2E1l_MGZAAdVRbQOP1cQGc) ha rilevato ed osservato:

- che tale principio esclude incomprensibilmente il registro INI-PEC dal novero di quelli utilizzabili per le notificazioni dirette agli avvocati;
- che gli art. 16 *terre sexies* del d.l. 179/2012 includono l'INI-PEC tra gli elenchi pubblici validi per l'esecuzione delle notificazioni ai sensi dell'art. 3-*bis* L. 53/1994, in posizione di esatta parità giuridica con il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegInde);
- che, peraltro, la Corte ha inespugnabilmente menzionato il registro INI-PEC in fattispecie nella quale (trattandosi di notificazione diretta all'Avvocatura di Stato) avrebbe potuto semmai venire in rilievo l'inutilizzabilità dell'IPA (indice delle pubbliche amministrazioni);
- che l'utilizzo dell'INI-PEC è peraltro fondamentale al fine di consentire, in particolare, la notificazione telematica nei confronti delle imprese;
- **che pertanto ad avviso di questo Consiglio l'errato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione è verosimilmente frutto di un refuso che necessita di specifico chiarimento posto che la sua conseguente acritica applicazione nei giudizi di merito è destinata ad avere gravi ripercussioni sulla possibilità di effettuare**

**notificazioni in modalità telematicae, soprattutto, su innumerevoli notificazioni già effettuate dagli avvocati utilizzando l'elenco in discorso;**

- **Che anche il Consiglio Nazionale Forense con nota inviata al Primo Presidente in data 5 Marzo 2019 auspicava un intervento al fine di porre rimedio all'accaduto;**

Tanto premesso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nel recepire la nota dal Consiglio Nazionale Forense del 5 marzo 2019 e le osservazioni del comunicato del Centro Studi Processo Telematico, invita la Suprema Corte di Cassazione nella persona del Primo Presidente a valutare ogni possibile soluzione, **che consenta di superare una possibile interpretazione in contrasto con il d.l. 179 del 2012 e con i principi sanciti dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che trovano espressa applicazione anche nel processo civile,** invitando pertanto anche i consigli degli Ordini Forensi d'Italia e l'OCF ad associarsi alle predette richieste.

Si comunichi agli iscritti all'ordine degli Avvocati di Bari, al Centro Studi Processo Telematico, ai Consigli degli Ordini forensi d'Italia, al CNF, all'OCF, al Primo Presidente della Corte di Cassazione ed al Presidente della Corte di Appello di Bari affinché possa segnalare ai magistrati del distretto la corretta applicazione della normativa.

## **DELIBERAZIONE N. 7**

### **SEDUTA CONSILIARE DEL 20 MARZO 2019**

*Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, nella seduta del 20.3.19,*

#### **considerato**

- *la gravissima vicenda che ha riguardato la collega iraniana NASRIN SOTOUDEH, inerente la oltraggiosa condanna della stessa a 38 anni di carcere e 148 frustate in pubblica piazza, per il solo motivo di aver svolto la sua professione di Avvocata;*
- *il ben noto ruolo della stessa come Avvocata dei diritti umani a livello mondiale, attivista forte e coraggiosa a difesa dei diritti degli oppressi, delle minoranze, delle donne, vincitrice del Premio Sakharov 2012 del Parlamento Europeo per la libertà di pensiero e la tutela dei diritti umani, collaboratrice del premio nobel Shirin Ebadi;*
- *il ruolo degli Avvocati, ultima sentinella e baluardo per la tutela dei diritti e per la buona salute delle democrazie;*
- *l'allarme a livello mondiale circa la diffusa compromissione dei diritti umani, che ha riguardato e riguarda anche gli Avvocati, tra i primi ad essere colpiti, nella loro autonomia e indipendenza, altresì perseguitati, incarcerati, maltrattati dai regimi autoritari, in palese violazione del Protocollo sui Principi Fondamentali sul ruolo degli Avvocati, adottato dalle Nazioni Unite nel 1990 a l'Havana, durante l'Ottava Conferenza Internazionale sulla Prevenzione del Crimine nonché di norme e disposizioni di diritto costituzionale, europeo ed internazionale;*

#### **esprime**

- *massima solidarietà alla collega Avvocata NASRIN SOTOUDEH per l'attività professionale svolta nella sua carriera, esempio vivido e coraggioso della funzione sociale dell'Avvocato, svolta pagando un grave prezzo in termini di libertà e diritti;*
- *ferma condanna al Governo iraniano per la politica di repressione dei diritti fondamentali dell'uomo, riguardante anche gli avvocati, difensori dei diritti;*

#### **auspica**

*la liberazione immediata della collega NASRIN SOTOUDEH, simbolo della minaccia mondiale al diritto di difesa, all'autonomia e indipendenza delle libere professioni;*

#### **chiede**

*a tutte le istituzioni europee (Presidente Parlamento Europeo, Alto Rappresentante Affari Esteri Unione Europea, Alto Commissariato Nazioni Unite per i diritti umani) e a quelle italiane, e per esse al Presidente della Repubblica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministeri della Giustizia e degli Affari Esteri, ad intervenire con urgenza e fermezza presso le competenti autorità iraniane al fine di ottenere la immediata scarcerazione della collega e della cessazione della pena corporale*

#### **chiede altresì**

*che la sessione straordinaria del Congresso Nazionale Forense, da celebrarsi a Roma nei giorni 4-5 aprile 2019 sia dedicata all'Avvocata NASRIN SOTOUDEH*

#### **all'uopo indice**

*per il giorno martedì 26.3.2019 ore 11:30 manifestazione silenziosa in Toga, presso il cortile antistante il Palazzo di Giustizia di Bari in piazza De Nicola, invitando tutte le colleghe e i colleghi, i Magistrati, gli operatori di giustizia e i giornalisti del territorio alla partecipazione.*

*Si comunichi alle autorità indicate, al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, a tutti gli Ordini degli Avvocati di Italia.*

## ***DELIBERAZIONE N. 8***

### ***SEDUTA CONSILIARE DEL 26 MARZO 2019***

#### ***REGOLAMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DELL' ORDINE DEGLI***

#### ***AVVOCATI DI BARI***

*Il Consiglio procede all'esame articolo per articolo del Regolamento come distribuito in bozza a tutti i consiglieri. All'esito il regolamento è approvato come di seguito:*

#### **ART. 1**

##### ***SEDE, MODALITA' E VALIDITA'***

1. Il Consiglio tiene le adunanze ove ha sede l'Ordine.
2. Le adunanze sono rette dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vice Presidente, ovvero ancora, in caso di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
3. Possono essere ordinarie o straordinarie e sono riservate alla partecipazione dei soli Consiglieri in carica, salvo quelle che il Consiglio dichiara espressamente aperte agli iscritti e/o all'accesso del pubblico.
4. Per la validità delle adunanze occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
5. Ai fini della validità dell'adunanza si considera presente anche il Consigliere che nella singola votazione dichiara di astenersi.
6. Fermo restando il principio della ricerca dell'unanimità, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, considerandosi utili a tal fine soltanto i votanti favorevoli o contrari.
7. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese e con votazione nominale, salvo diversa determinazione del consiglio.
8. In caso di parità di voti si procederà a nuova votazione a scrutinio segreto. In caso di ulteriore parità, la decisione sarà rinviata alla successiva adunanza e se anche in questa si determini la parità di voto sarà prevalente il voto del Presidente o di chi ne svolga le funzioni.

#### **ART. 2**

##### ***GIORNI, ORARI, ORDINE DEL GIORNO, CONVOCAZIONI E COMUNICAZIONI***

1. Alla prima adunanza ordinaria dopo l'insediamento, il Consiglio fissa il giorno della settimana in cui si terranno le successive adunanze, di norma con cadenza settimanale, salvo casi particolari e salvo il periodo feriale durante il quale potranno comunque tenersi adunanze straordinarie e urgenti in funzione di particolari adempimenti o ragioni.
2. Le adunanze ordinarie avranno luogo di norma dalle ore 12.00 con il prosieguo, salva diversa comunicazione del Presidente.
3. Le adunanze ordinarie sono indette e convocate nel rispetto dei principi di efficienza, trasparenza ed effettiva informazione dei Consiglieri delle questioni inserite nell'ordine del giorno.
4. Le adunanze sono convocate dal Presidente, o da un suo delegato, che predispone l'ordine del giorno in collaborazione con il Consigliere Segretario, portando a conoscenza dei consiglieri tutti gli atti e documenti necessari alla discussione degli argomenti da trattare. I consiglieri avranno accesso a tali atti e documenti.
5. La comunicazione della convocazione avviene a cura dell'Ufficio di Segreteria con avviso contenente l'ordine del giorno sottoscritto dal Presidente, o da suo delegato, da trasmettersi almeno 3 (tre) giorni prima della data fissata, salvo nel caso di argomenti straordinari di particolare e oggettiva urgenza che impongano la trattazione *ad horas*.
6. Ciascun Consigliere che intenda intervenire alla discussione deve comunicarlo al Presidente all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.
7. Entro l'inizio della seduta dovranno pervenire all'indirizzo [conssegretario@ordineavvocati.bari.it](mailto:conssegretario@ordineavvocati.bari.it) le comunicazioni e gli scritti che intenda far inserire a verbale.

### **ART. 3**

#### ***DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO***

1. Il Presidente, o chi in sua vece, verificata la regolarità delle convocazioni ai Consiglieri e la validità della costituzione dell'adunanza, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno, salvo i casi di particolare e oggettiva urgenza che impongono la trattazione di una questione *ad horas*.
2. Il Presidente dirige la discussione e assicura che i lavori si svolgano osservando la legge, il presente regolamento, le disposizioni del codice deontologico e l'ordine di prenotazione degli interventi dei Consiglieri.
3. Il Presidente, tenuto conto dell'ordine delle prenotazioni di cui all'articolo 2 comma 6, assegna a ciascun intervento un tempo di 5 minuti tenuto conto del numero degli interventi, della rilevanza e



della complessità dell'argomento oggetto di discussione. E' consentito, a richiesta di ciascun consigliere, un intervento di replica.

4. Dell'arrivo in ritardo rispetto all'orario di effettiva apertura del verbale o dell'abbandono dell'adunanza da parte del singolo Consigliere va fatta espressa menzione nel relativo verbale.

5. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei loro posti. Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e le altre cariche istituzionali, una volta presa o ricevuta la parola, conferiscono dal loro posto.

6. Nel corso dell'adunanza vanno evitate discussioni e dibattiti fra Consiglieri e, laddove si verificano, il Presidente, o chi in sua vece, richiama i presenti all'osservanza del regolamento e delle leggi, ovvero richiama il singolo Consigliere perché contenga la durata dell'intervento nei limiti di tempo assegnati, onde consentire il corretto svolgimento dell'adunanza.

7. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento oggetto di discussione; in caso contrario il Presidente richiama il Consigliere che non si attenga a tale disposizione.

8. Al termine della discussione il Consiglio procede alla votazione sull'argomento trattato. Ciascuna decisione deve essere approvata secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento e comunque nel rispetto della legge.

9. Terminata la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente o chi in sua vece dichiara chiusa l'adunanza.

#### **ART. 4**

#### **VERBALE**

1. Nel corso delle adunanze il Segretario annota i dati, i fatti e gli atti su apposito verbale che è inserito nell'apposito registro del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o, in vece di quest'ultimo, dal Consigliere che abbia provveduto alla sua redazione.

2. Il verbale è letto e approvato dal Consiglio nella medesima riunione, con le eventuali correzioni o rettifiche da effettuarsi nella seduta immediatamente successiva.

3. Il verbale dell'adunanza deve riportare:

- le presenze con l'annotazione dell'orario di entrata e uscita di ciascun Consigliere;
- le delibere adottate nel corso dell'adunanza. Le delibere saranno pubblicate sul sito istituzionale ad eccezione di quelle per le quali, per le ragioni che di volta in volta verranno valutate, sarà decisa la non pubblicabilità.

4. A ciascuna delibera sono allegati gli eventuali documenti richiamati o eventualmente ne viene

indicato il numero di protocollo.

5. Il verbale è predisposto con l'utilizzo di strumento informatico, a cura del Consigliere Segretario o di chi in sua vece, ed è trasmesso ad ogni Consigliere unitamente alla comunicazione di convocazione della successiva adunanza.

6. Al di là delle deliberazioni adottate e di quanto pubblicato ai sensi di legge, non è consentito divulgare all'esterno atti e documenti interni ovvero risultanze e opinioni altrui espresse nel corso dei lavori consiliari.

7. La violazione di tale disposizione potrà comportare la segnalazione al Consiglio Distrettuale di Disciplina.

## **ART. 5**

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

1. Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza prevista dall'articolo 28 comma 11 della legge professionale forense.

2. Il presente regolamento entrerà in vigore lo stesso giorno in cui sarà pubblicata la relativa delibera sul sito istituzionale dell'Ordine.

*Il Consiglio dispone la pubblicazione del regolamento nell'apposita sezione del sito istituzionale.*